

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 895

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PINTO, DOPPIO, DI NUBILA, DONATO, LAURIA, GRASSI BERTAZZI, DE MATTEO, FABRIS, REDI, GRAZIANI, SANTALCO, DE GIUSEPPE, D'AMELIO, MONTINI, PERINA, IANNI, LAZZARO, COVIELLO, VENTRE, DI LEMBO, MEO, COVELLO, GIOVANNIELLO, DI BENEDETTO, POLENTA, INZERILLO, DI STEFANO, BERNASSOLA, BARGI, MANZINI, LADU, ROBOL, RUFFINO e SAPORITO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 1993

Modifica dell'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, recante norme in materia di reclutamento del personale della scuola

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto con il decreto-legge n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 417 del 1989 si sono dettate norme in materia di reclutamento del personale scolastico.

Più in particolare l'articolo 2 introduce una forma di reclutamento del personale docente cosiddetta del «doppio canale» e cioè a mezzo concorso per titoli ed esami ovvero per soli titoli.

Quest'ultimo sistema prevede la formulazione di una graduatoria permanente aggiornabile ogni triennio ai fini dell'immissione in ruolo del personale precario in possesso dell'abilitazione all'insegnamento e di 360 giorni di servizio nel triennio precedente, prestato in scuole ed istituti statali con esclusione del servizio prestato in scuole non statali con una grave ingiustizia a danno del personale docente che opera in queste ultime istituzioni sia laiche che confessionali.

Questa discriminazione non ha alcuna motivazione nè logica nè giuridica ed è assolutamente irrazionale, prestando il fianco a rilievi di evidente incostituzionalità.

Tale servizio peraltro viene riconosciuto utile e valido dalle relative ordinanze ministeriali ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali delle supplenze nonché ai fini previdenziali e pensionistici e di recente con sentenza del Consiglio di Stato - sezione VI, 6 dicembre 1991, n. 424 - è stato anche riconosciuto valido quale titolo didattico valutabile ai fini della attribuzione del punteggio per l'inserimento nella graduatoria per soli titoli del doppio canale, ma non già quale requisito di ammissibilità al concorso *de quo*.

La proposta modifica tende ad eliminare questa incomprensibile ed ingiusta discriminazione a danno del personale docente precario della scuola non statale, attribuendogli validità al servizio in questione ai fini del possesso del requisito di servizio dei 360 giorni nell'ultimo triennio anche per l'inserimento nella graduatoria per soli titoli di che trattasi.

La proposta modifica non comporta aggravio di spese sul bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il comma 10 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, è sostituito dal seguente:

«10. Per l'ammissione ai concorsi per soli titoli sono richiesti:

a) il superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso od al medesimo posto;

b) un servizio di insegnamento negli istituti e scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo, svolti sulla base del titolo di studio richiesto per l'accesso ai ruoli, nonché per insegnamenti relativi a classi di concorso che sia stato prestato, per almeno trecentosessanta giorni, anche non continuativi, nel triennio precedente, considerandosi cumulabili, da una parte, i servizi prestati nella scuola materna e nella scuola elementare e, dall'altra, i servizi prestati nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria».